

**DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTAZIONE DI RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE**

da presentare al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte entro
il termine massimo di 30 giorni da quando è stato notificato il
provvedimento

1) ricorso in carta da bollo da € 16 indirizzato a:
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
Via Sommacampagna, 19 - 00185 Roma

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale.

2) n. 3 copie in carta libera del suddetto ricorso e n. 1 copia su supporto informatico;

3) ricevuta del versamento della somma di Euro 7 (mod. F 23), disponibile presso la propria banca, indicando nel riquadro dati del pagamento: il codice "R31" per il punto 6 (Ufficio/Ente), il codice "RP" per il punto 9 (Causale), e il codice "777T" per il punto 11 (Codice Tributo) come tassa di ricorso;

4) assegno circolare di € 250,00 intestato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (rimborsabili su richiesta scritta da intestare al Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza, approvato con D.M. 3 dicembre 2014 del Ministro della Giustizia);

5) assegno circolare di € 31,00 intestato all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

La segreteria del Consiglio dell'Ordine del Piemonte trasmette, senza indugio e con lettera raccomandata, copia del ricorso al Procuratore della Repubblica di Torino.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'Ordine del Piemonte per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo l'interessato può prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio dell'Ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio Nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione al Procuratore della Repubblica, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.